



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016

Stato di revisione del documento				
Rev. n°	Data	Descrizione sintetica della modifica	Elaborato da	Approvato da
6	12.10.2020	Prima emissione	Direttore Alberto Prospero	Consiglio di Amministrazione seduta del 12.10.2020

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 PRINCIPI GENERALI	3
ART. 4 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.D.A.)	4
ART. 5 COMPETENZE DEL DIRETTORE.....	5
ART. 6 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO	7
ART. 7 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.	11
ART. 8 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO	18
ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ	19

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per la società ENER.BIT S.r.l. , di seguito ENER.BIT, da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento è stato redatto sulla base delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".

Sono fatte salve le disposizioni che il legislatore adotta sulla materia in via eccezionale e d'urgenza, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alla ENER.BIT per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi e degli appalti aggiudicati nei settori ordinari.

ART. 3 PRINCIPI GENERALI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di **economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità**, nonché del principio di **rotazione**.

2. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 del D.lgs. 50/2016, ENER.BIT garantisce, in aderenza:
- a. al principio di **economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b. al principio di **efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c. al principio di **tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d. al principio di **correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e. al principio di **libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f. al principio di **non discriminazione** e di **parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g. al principio di **trasparenza** e **pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h. al principio di **proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i. al principio di **rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

ART. 4 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.d.A.)

1. Compete al C.d.A. proporre all'approvazione dell'Assemblea per l'esercizio del controllo analogo e Controllo e all'Assemblea di Soci il **piano industriale**

triennale nel corso di ogni esercizio finanziario. Il C.d.A. adotta e approva gli atti che attuano i programmi e gli indirizzi dell'Assemblea per l'esercizio del controllo analogo e dell'Assemblea dei Soci, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale della Società.

2. Per le opere espressamente considerate nel piano industriale, il C.d.A. provvede:
 - a. ad approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere ovvero i progetti dei servizi da erogare;
 - b. a costituire le commissioni giudicatrici a sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
 - c. a deliberare definitivamente l'aggiudicazione dei contratti di propria competenza;
 - d. a trattare e a dare le opportune indicazioni per la definizione delle controversie insorte con il contraente.
3. Il C.d.A. per ogni procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione nomina un **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. In assenza di specifica deliberazione del C.d.A. il ruolo di RUP è assunto dal Direttore.
4. Salvo che per i contratti che rientrano nella competenza del Direttore, prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento di contratti pubblici, il C.d.A. determina di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

ART. 5 COMPETENZE DEL DIRETTORE

1. Al Direttore è conferita la definizione delle forme di contrattazione da sottoporre al C.d.A. per la scelta del concorrente, la vigilanza sull'osservanza delle procedure contrattuali e la stipulazione dei contratti per i quali ha potere di spesa.

2. Compete al Direttore, ,per l'esecuzione delle attività della società sino ad un **importo massimo pari ad euro 20.000,00 per attività ordinaria e straordinaria innalzato ad un importo massimo pari ad euro 40.000,00** per situazioni qualificabili con carattere di urgenza o in quanto in assenza delle quali potrebbero insorgere maggiori danni per l'Ente o insorgere situazioni che potrebbero pregiudicare la sicurezza per persone o cose, la gestione amministrativa delle seguenti spese (elencate a titolo indicativo e non esaustivo):

- a. spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, conservazione e gestione di immobili , infrastrutture, autoveicoli, attrezzature, impianti e reti tecnologiche , oggetto di contratto della ENER.BIT, compresi i servizi di ingegneria e architettura necessari all'esecuzione di quanto in precedenza
- b. spese per acquisto di stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
- c. spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
- d. spese per l'acquisto e rilegatura di libri e stampe, abbonamenti per aggiornamenti normativi, a riviste, giornali e pubblicazioni periodiche;
- e. spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, avvisi, circolari, atti e documenti;
- f. spese di registrazione e trascrizione di contratti, visure catastali, notifiche di atti e provvedimenti;
- g. spese per la fornitura di carburante dei veicoli in uso alla ENER.BIT;
- h. Spese di approvvigionamento energetico per edifici o impianti oggetto di contratto della ENER.BIT.

3. Al Direttore, di norma, è assegnato il ruolo di **responsabile unico del procedimento** (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione.

4. Al Direttore è attribuito il compito di provvedere con proprie determinazioni o anche solo mediante apposizione della firma, della data e del timbro personale, sui relativi documenti, a seguito di verifica contabile o tecnica, di rispondenza alle condizioni contrattuali in essere, delle diverse figure professionali presenti in ENER.BIT:

- a. spese “in economia” per materiali, opere e prestazioni necessarie al funzionamento della Società fino alla somma stabilita, nel presente regolamento;
- b. agli oneri derivanti dalla stipulazione di convenzioni con Enti diversi e/o privati che comportano, singolarmente, un impegno annuo non superiore a quanto stabilito nel presente regolamento;
- c. alle spese tecniche od amministrative o per consulenze fino alla somma stabilita, per ciascuna affidamento, dal presente regolamento ;
- d. alle spese relative ad assicurazioni, telecomunicazioni, spedizioni della corrispondenza, invio ed esazione delle bollette all'utenza, forniture di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, ecc., fino alla somma stabilita, per ciascuna spesa, dal presente regolamento;
- e. alle spese relative agli acquisti di materie prime necessarie per il normale funzionamento della Società fino alla somma stabilita, per ciascuna spesa, dal presente regolamento;
- f. alla liquidazione delle spese del personale, come da vigente CCNL o eventuali accordi di secondo livello stipulati e sottoscritti dal C.d.A. o dall'Amministratore Delegato.

ART. 6 AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2 lettera a) , del d.lgs. 50/2016.

2. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre (deliberazione del C.d.A. o atto del RUP), che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di **acquisti di importo massimo pari ad euro 40.000,00** qualificabili con carattere di urgenza in quanto in assenza dei quali potrebbero insorgere maggior danni per l'Ente o caratterizzati da situazioni che potrebbero pregiudicare problemi di sicurezza per cose o persone, per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre (deliberazione del C.d.A. o atto del RUP), in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
4. Fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80, sulla scorta dei principi di economicità ed efficacia, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
 - a. idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di esibire, ad esempio, il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

- b. capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o altra documentazione considerata idonea;
 - c. capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto. A tal proposito, potrebbe essere richiesta l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. Inoltre, a fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico/professionali, potrebbero essere indicati quali criteri preferenziali di selezione indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, quali i criteri reputazionali di cui all'art. 83, comma 10, del Codice.
5. I requisiti di cui al precedente punto 6) devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie. A tal proposito il C.d.A. motiva nella determina a contrarre (deliberazione di C.d.A. o atto del RUP) eventuale deroga alla individuazione dei requisiti di cui al punto 6).
6. Per affidamenti **superiori ed euro 10.000,00**, salvo quanto previsto dall'art. 5 c.1 e art. 6 c.4, è possibile procedere con affidamento diretto **se adeguatamente motivato**. Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la ENER.BIT procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da **due o più operatori economici**.
7. Gli affidamenti oggetto del presente regolamento riguardano lavori, servizi e forniture in economia che si riportano a titolo indicativo e non esaustivo :

- a. acquisti e noleggi di **materiali e materie prime** e di quanto necessario alle normali attività della Società;
- b. acquisti, riparazioni e manutenzioni di **automezzi**, di **attrezzature**, di **impianti**, di **mobilio** e di **macchine da ufficio**;
- c. acquisti di **stampati**, **cancelleria**, **pubblicazioni**, materiali per disegno, **valori bollati**, nonché spese per lavori di **stampa**, tipografia, litografia e fotografia;
- d. acquisti di attrezzatura **antifortunistica**, abiti da lavoro, farmaci, para farmaci, ecc.;
- e. **servizio sostitutivo di mensa** per dipendenti a mezzo di buoni pasto;
- f. acquisti di **carburanti**, **lubrificanti**, **ricambi** ed attrezzature di scorta;
- g. appalto di lavori e relativi acquisti di materiali necessari per la **manutenzione ordinaria e straordinaria** degli **edifici**, delle infrastrutture, degli **impianti** in gestione ad ENER.BIT, del **macchinario**, delle installazioni hardware e software, degli **automezzi** e motomezzi, delle reti di telecomunicazioni ovvero elettriche in gestione ad ENER.BIT, di **tubazioni** e delle relative attrezzature;
- h. spese per **locazione** di aree e di locali di servizio per la stipulazione di atti di servitù per passaggio condutture compresi i relativi indennizzi;
- i. spese per servizi di **vigilanza** e di **pulizia**, stipulazione ed aggiornamento polizze di **assicurazione**, spese **postali**, telegrafiche e **telefoniche**;
- j. spese per **consulenze** e **contratti d'opera**;
- k. Affidamento dei **servizi** attinenti all'**architettura** e all'**ingegneria**
- l. spese per **illuminazione**, per le utenze telefoniche, per la fornitura di metano, acqua, e di **energia elettrica** e relative spese di allacciamento;
- m. spese per **conferenze**, mostre e cerimonie di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e di divulgazione dei bandi di selezione a mezzo di stampa;

- n. spese di partecipazione a **corsi** di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
 - o. spese per promozione **pubblicitaria**, ecc.;
8. ENER.BIT ha facoltà di ricorrere alla convenzioni o accordi quadro stipulate da **CONSIP**, salvo la verifica dei parametri prezzo-qualità come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili .
 9. ENER.BIT ha facoltà di ricorrere agli strumenti di acquisizione elettronica previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (**MePA.**).
 10. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la **stipula del contratto** per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
 11. Ai sensi, dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

ART. 7 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO E AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i contratti che hanno a oggetto **lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro** ovvero **servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee** possono essere affidati tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati sulla base di **indagini di mercato** o tramite **elenchi di**

- operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. ENER.BIT può eseguire i lavori anche in amministrazione diretta, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre (deliberazione del C.d.A.) e contiene informazioni analoghe a quelle di cui al punto 6.6
 3. La procedura si articola in tre fasi:
 - a. **svolgimento di indagini di mercato** o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b. **confronto competitivo** tra gli operatori economici selezionati e invitati;
 - c. **stipulazione del contratto**
 4. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della ENER.BIT. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
 5. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla ENER.BIT , differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di

riferimento. ENER.BIT deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

6. ENER.BIT assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la ENER.BIT pubblica un avviso sul proprio profilo istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un **periodo minimo identificabile in quindici giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con ENER.BIT. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato ENER.BIT si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
8. ENER.BIT può individuare gli operatori economici selezionandoli da **elenchi appositamente costituiti**, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della ENER.BIT di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi

e contratti”, o altre forme di pubblicità. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

9. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la ENER.BIT rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
10. ENER.BIT procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di **trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.**
11. ENER.BIT prevede le modalità di revisione dell’elenco, con **cadenza annuale** o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. ENER.BIT esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della ENER.BIT, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o

che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

12. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della ENER.BIT.
13. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la ENER.BIT seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in **numero almeno pari a cinque**, sulla base dei criteri definiti nella deliberazione del C.d.A. ovvero dell'atto equivalente..
14. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice ENER.BIT è tenuta al rispetto del **criterio di rotazione** degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. La ENER.BIT può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, **anche l'aggiudicatario uscente**, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l'impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell'affidamento precedente.
15. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la ENER.BIT procede al **sorteggio**, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, ENER.BIT rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite

sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

16. ENER.BIT può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella deliberazione del C.d.A. o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale. Quest'ultima facoltà, si ricorda, va limitata nel caso di affidamenti in cui vi è un interesse transfrontaliero certo.

17. La ENER.BIT invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice.

18. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a. **l'oggetto della prestazione**, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. i **requisiti generali**, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c. il **termine di presentazione dell'offerta** ed il periodo di validità della stessa;
- d. l'indicazione del **termine per l'esecuzione della prestazione**;
- e. il **criterio di aggiudicazione prescelto**, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

- f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del RUP
 - j. la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la ENER.BIT valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
 - k. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
19. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
20. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato dalla ENER.BIT secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la ENER.BIT di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all' art. 71 d.P.R. n. 445/2000.
21. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata.
22. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice è **esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni** per la stipula del contratto.
23. Ad esito della procedura negoziata, la ENER.BIT **pubblica le informazioni** relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati

ART. 8 AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

1. L'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dispone che i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite la procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice, con consultazione di **almeno dieci operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
2. La procedura delineata ricalca quella dettata all'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice ed esplicitata nel presente regolamento, con l'estensione a dieci del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei paragrafi precedenti, ad eccezione di quanto rilevato con riferimento ai requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale che, in questo caso, sono comprovati dall'attestato di **qualificazione SOA** (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.
3. Considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici.
4. ENER.BIT può optare per il ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, la scelta di una procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione alle ragioni di convenienza.
5. Ai sensi dell'art. art. 32, comma 10, si **applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.**

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte del Consiglio di Amministrazione di ENER.BIT.
2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web della Società (www.enerbit.it).